



Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2014

Oggetti di valore

7150

Art. 1 Oggetti di valore

Risultano coperti fino alla somma assicurata di volta in volta concordata gli oggetti menzionati nella lista. Per ogni oggetto assicurato la somma assicurata (al primo rischio) è fissata separatamente e determina (per il relativo oggetto) l'indennizzo massimo in caso di sinistro. Risulta assicurato il prezzo di recupero al momento del danno.

Art. 2 Rischi assicurati

Non vengono applicate le disposizioni di cui agli artt. 6-10 delle CGA. L'assicurazione per gli oggetti di valore vale come cosiddetta copertura «all risk» (copertura contro tutti i rischi). Tale copertura comprende tutti i danni, ad eccezione delle esclusioni elencate all'art. 4 delle presenti Condizioni complementari (CC).

Art. 3 Luogo assicurato

In deroga all'art. 4 delle CGA vale l'assicurazione:

- Per **gioielli, pellicce, strumenti musicali** nel domicilio del contraente in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein indicato nella polizza oppure in una cassetta di sicurezza bancaria; per le pellicce consegnate per la conservazione estiva, la responsabilità si estende anche alla sede esterna in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; in caso di soggiorno transitorio e viaggio non superiore a un anno in tutto il mondo;
- Per **dipinti e altri oggetti d'arte** nella sede svizzera o nel Principato del Liechtenstein indicata sulla polizza;
- Durante il trasloco e nel nuovo domicilio in caso di **cambiamento di domicilio** in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein; i cambiamenti di domicilio devono essere comunicati all'Assicurazione dei mestieri entro 30 giorni; se il contraente trasferisce permanentemente il proprio domicilio all'estero o in un albergo, la copertura assicurativa decade con effetto immediato.

Qualora il valore complessivo dei gioielli assicurati superi la somma di CHF 100 000.00, l'Assicurazione dei mestieri risponde soltanto se i gioielli:

- Vengono indossati o continuamente sorvegliati;
- Vengono rubati da un contenitore di sicurezza chiuso; valgono come contenitori di sicurezza le casseforti di almeno 100 kg di peso o murate; le chiavi o i codici delle serrature a combinazione numerica dei relativi contenitori devono essere conservate con cura in un'altra stanza o portate addosso dalle persone responsabili.

Per furti da veicoli a motore, roulotte, case mobili, barche a motore e a vela chiusi a chiave, l'indennità massima ammonta a CHF 10 000.00.

Art. 4 Esclusioni

In deroga all'artt. 13-17 delle CGA valgono le seguenti esclusioni:

- Gioielli rubati da veicoli a motore, roulotte, case mobili, barche a motore e a vela nonché tende non chiusi a chiave;
- Danni derivanti durante la consegna a terzi dei gioielli assicurati ai fini del loro trasporto;
- Danni a seguito di distruzione o danneggiamento in occasione di pulizia, ripristino del funzionamento o rimessa a nuovo delle cose assicurate eseguiti da terzi;
- Danni a seguito di usura o deperimento interno, inclusi i danni da usura e rottura di orologi e vetri;
- Danni a seguito dell'effetto della luce, di influssi chimici o climatici, alterazioni dei colori di dipinti o pellicce, di danni alla vernice di strumenti musicali;

- Danni da parassiti;
- Gioielli che non vengono né indossati né tenuti in cassaforte in caso di soggiorno alberghiero;
- Danni a seguito di furto da parte di persone che convivono in comunione domestica con il contraente;
- Danni a seguito di appropriazione indebita o malversazione;
- Danni a seguito di gerenza forzata imposta per esecuzione o sequestro da parte di organi statali;
- Danni causati da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza perpetrati in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti e saccheggi direttamente correlati a disordini interni, nonché in caso di sciopero e serrata), atti di terrorismo e sabotaggi, nella misura in cui il contraente non dimostri che non sono correlati a tali eventi; se una persona assicurata viene sorpresa all'estero da uno degli eventi sopracitati, la copertura assicurativa permane tuttavia per i primi 14 giorni dalla prima manifestazione di tale evento;
- Danni causati da terremoto o da contaminazione radioattiva.

Art. 5 Indennità in caso di sinistro

In deroga all'art. 21 delle CGA vale quanto segue.

L'indennità viene calcolata sulla base dell'importo necessario per il recupero al momento del sinistro, ma non può eccedere la somma assicurata concordata per la cosa in questione.

In caso di danni parziali (smarrimento parziale o danneggiamento) l'Assicurazione dei mestieri rimborsa le spese per la sostituzione parziale o per la riparazione, nonché un'eventuale riduzione del valore della cosa assicurata.

Non viene considerato un valore affettivo personale.

L'Assicurazione dei mestieri può scegliere se erogare l'indennità in contanti o in natura.

Se le cose vengono restituite successivamente, l'avente diritto deve restituire l'indennizzo, dedotto il rimborso per un eventuale minor valore; in alternativa può mettere le cose a disposizione dell'Assicurazione dei mestieri.

Art. 6 Franchigia

La franchigia concordata viene riportata nella polizza assicurativa.

Art. 7 Disposizioni generali

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione.

Il vostro partner contrattuale

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: www.assicurazionedeimestieri.ch

ZB07_7150_01_I